Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 12 febbraio | Numero 36

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 14
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15.
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 77 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di esentare dai gravami doganali gli oggetti mandati in soccorso ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' accordato sino al 30 giugno 1921, l'esenzione al dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero e dalle colonie ed offerti in dono ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Garfagnana e nella Lunigiana.

Tale esenzione è concessa dal ministro delle finanze con le cautele necessarie e si estende agli oggetti già ammessi per la medesima ragione alla importazione nello Stato dal 1° dicembre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 16 gennaio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 40.035 occorrenti ai Ministeri del tesoro e dell'istruzione pubblica.

SIRE!

Per sopperire a talune deficienze di stanziamento nei riguardi delle spese occorrenti per i servizi del tesoro e di altre spese concernenti le Università, a carico del Ministero dell'istruzione pubblica, il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di disporre i relativi pagamenti, ha deliberato, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente, per complessive L. 40.035, al fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario in corso.

Lo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento anzidetto.

Il numero 62 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 40.000.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.734.110, rimane disponibile la somma di L. 265 890.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire quarantamilatrentacinque (L. 40.035) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 95. Spese per i servizi del tesoro	40.000 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap. n. 200. Saldo degli impegni riguardanti le Università, ecc.	35 —
	40.035 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Il numero 86 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, col quale fu istituito in Napoli il R. Istituto superiore navale;

Riconosciuta la necessità che presso il detto Istituto funzioni per l'anno scolastico 1920-921 un corso accelerato allo scopo di preparare i docenti di discipline nautiche nelle scuole istituite col decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917 (art. 8);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1920 921 avrà luogo presso il R. Istituto superiore navale di Napoli un corso accelerato, cui saranno ammessi gli ufficiali inferiori della R. marina, sia in servizio attivo che di complemento e della riserva, di età non superiore a 40 anni, e con almeno un anno di navigazione effettiva.

Art. 2.

Coloro che supereranno gli esami finali di detto corso, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento di discipline nautiche nelle Regie scuole nautiche, come supplenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1947. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 58. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri viene approvato il nuovo statuto della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia, con sede in Roma.

N. 59. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Orfanotrofio maschile del Boccone del Povero », con sede in Palermo, viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 60. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pro orfani di guerra bustesi, con sede in Busto Arsizio, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.